

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2005, n. 572.

L. 24 novembre 2003, n. 326 e art. 25 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21. Modalità per le richieste di rimborso delle quote versate in relazione al condono edilizio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21;

Viste le note del dirigente dell'Ufficio entrate tributarie e federalismo fiscale prot. n. 200481 del 21 dicembre 2004 e del 3 marzo 2005;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire che:

— le domande di rimborso per errato versamento dell'oblazione alla Regione nonché quelle conseguenti al rigetto della domanda di condono da parte del Comune di cui all'art. 25 della L.R. 21/2004, devono essere presentate dall'interessato alla Direzione regionale politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, Ufficio temporaneo urbanistica;

— nella domanda dovranno essere precisamente indicati i dati anagrafici e fiscali del soggetto istante nonché le modalità con le quali dovrà essere effettuato il pagamento della somma per la quale si richiede il rimborso;

— alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione rilasciata dal Comune contenente la verifica di correttezza del calcolo della quota definitiva dell'oblazione, come indicato all'art. 26, comma 2, lettera c) della L.R. 21/2004, nonché la copia della ricevuta di versamento effettuato;

— la definizione delle richieste già pervenute che risultino carenti dei dati o degli allegati di cui sopra rimangono sospese in attesa che gli interessati provvedano alla loro integrazione; in tal senso sarà data agli stessi specifica comunicazione;

— i Comuni sono tenuti al rilascio della dichiarazione

sulla correttezza del calcolo della quota definitiva dell'oblazione di cui all'art. 26, comma 2, lettera c) anche prima della definizione della domanda di sanatoria, su istanza dell'interessato, ai fini dell'eventuale rimborso per errato versamento;

— in caso di richiesta di restituzione della somma per rigetto dell'istanza di condono da parte del comune, gli interessati dovranno presentare in allegato alla domanda copia della determinazione comunale di rigetto e la ricevuta di versamento in originale;

— i rimborsi saranno effettuati dall'Ufficio urbanistica previa verifica della completezza dei dati indicati nella domanda e dei relativi allegati;

— per quanto attiene la liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso, si provvederà ai relativi impegni sul capitolo 5866 «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia», di cui è stata accertata la disponibilità;

3) di trasmettere il presente atto ai Comuni e di pubblicarlo nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Di Bartolo

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L. 24 novembre 2003, n. 326 e art. 25 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21. Modalità per le richieste di rimborso delle quote versate in relazione al condono edilizio.

La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 «Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia» disciplina, al Titolo II, i limiti, le modalità e le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi in sanatoria a seguito del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003.

L'articolo 25, in particolare, ha stabilito un incremento dell'oblazione inerente le opere abusive oggetto di sanatoria nella misura del 10 per cento; tale maggiorazione doveva essere versata alla Regione al momento della presentazione della domanda di condono il cui termine di scadenza era fissato al 10 dicembre 2004.

In riferimento a quanto sopra, sono pervenute a questa Amministrazione varie istanze di rimborso per errato versamento della quota dell'oblazione spettante alla Regione, nonché numerose richieste di informazione sulle modalità del rimborso medesimo.

Su tali richieste di rimborso l'Ufficio entrate tributarie e federalismo fiscale ha indicato alcune modalità come evidenziato nelle comunicazioni prot. n. 200481 del 21 dicembre 2004 e del 3 marzo 2005 che si ritiene di dover recepire.

Si rende quindi necessario fornire a tutti gli interessati indicazioni circa le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso proponendo alla Giunta regionale di stabilire che:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)